

## 1. CAPO V - ALUNNI

### Art. 36

#### Premessa

Ciascun allievo ha il diritto e l'interesse a frequentare e portare a termine con successo il proprio corso di studi sia dal punto di vista educativo che formativo. L'istituzione scolastica pone in essere tutto il patrimonio umano e materiale affinché tale obiettivo venga raggiunto. Come in tutte le comunità, ogni studente ha un proprio status e quindi un insieme di diritti e di doveri.

I diritti sono enunciati nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n.249 del 24/6/98 e successive modifiche ed integrazioni D.P.R. n.237 del 21/11/2007) al quale si fa riferimento.

I doveri, le relative sanzioni, le modalità di irrogazione delle stesse e le garanzie a tutela dei diritti degli allievi sono regolamentate dalle norme di seguito riportate.

I doveri di carattere generale nei confronti della scuola e di tutto il personale sono riportati nel "Patto educativo di corresponsabilità".

Per gli alunni maggiorenni la scuola riconosce la piena capacità di agire, la piena responsabilità delle azioni e decisioni, e la tutela della privacy, ma con il preventivo consenso scritto dello studente, può mantenere un rapporto di comunicazione con la famiglia del maggiorenne per tutto ciò che concerne la vita scolastica.

Interventi educativi		Soggetti competenti ad attuare l'intervento educativo
S1	Richiamo verbale	Tutto il personale scolastico
S2	Comunicazione scritta alla famiglia dello studente (annotazione sul diario, lettera, e-mail, fax)	Docente o Dirigente Scolastico
S3	Annotazione sul registro di classe	Docente

Sanzioni		Soggetti competenti ad irrogare la sanzione
S4	Esclusione dalle attività di ampliamento dell'offerta formativa che si svolgono al di fuori della scuola come visite, viaggi e simili	Consiglio di Classe
S5	Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni	Consiglio di Classe
S6	Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni con obbligo di frequenza	Consiglio di Classe
S7	Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i quindici giorni	Consiglio di Istituto
S8	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni	Consiglio di Istituto
S9	Non ammissione agli scrutini finali	Consiglio di Istituto
S10	Non ammissione all'Esame di Stato	Consiglio di Istituto

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni con attività in favore della comunità scolastica ascoltando preventivamente il parere favorevole dei genitori.

Il Consiglio di Classe viene convocato entro cinque giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe (esclusi i rappresentanti dei genitori).

Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.

#### Modalità di irrogazione delle sanzioni

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione stessa allo scopo di consentire agli allievi un'eventuale impugnazione dell'atto.

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni all'organo che irroga la sanzione:

- verbalmente per le sanzioni da S1 a S5;
- verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per S6 o S7. Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano, raccomandata R.R., fonogramma, telegramma o fax. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale, nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.
  - o Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.
  - o Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere presenti, il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.
- Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente, dei suoi genitori o dell'eventuale tutore.
- La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:
- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

### Corrispondenza mancanze/sanzioni

mananze	sanzioni
Ritardi ripetuti	S1, S2, S4, S5
Assenze ricorrenti o periodiche	S1, S2, S4, S5
Assenze e/o ritardi non giustificati	S1, S2, S4, S5
Mancanza del materiale didattico	S1, S2
Inadempimento dell'impegno di studio e di lavoro richiesto dai docenti	S1, S2
Disturbo del lavoro in classe	S1, S2, S3
Plagio, attivo e/o passivo, nell'esecuzione di verifiche e compiti didattici	S1, S2, S3
Falsificazione delle firme dei genitori	da S2 a S4
Occultamento di comunicazione alle famiglie	da S1 a S5
Disattendere gravemente gli obblighi previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti	da S2 a S4
Manomissione ed alterazione dei documenti scolastici	da S2 a S5
Azioni lesive della dignità della persona e delle istituzioni	da S3 a S5
Reazioni non controllate ad atteggiamenti provocatori	da S1 a S6
Lesioni involontarie alle persone	da S1 a S6
Danneggiamenti volontari o colposi ai beni dei soggetti della comunità scolastica o dell'istituzione	da S1 a S10
Furti o sottrazioni di beni appartenenti ai soggetti della comunità scolastica o all'istituzione	da S1 a S10
Violazione delle disposizioni relative alla sicurezza	da S2 a S10

Nel caso in cui da un comportamento scorretto doloso o colposo ne derivi un danno patrimoniale alla scuola, l'allievo maggiorenne o la famiglia del minore possono essere chiamati a risarcire il danno stesso. La scuola può disporre in aggiunta una delle sanzioni disciplinari sopra indicate.

Nel caso in cui venisse applicata ad un allievo per almeno tre volte una sanzione del tipo S3, allo studente verrà applicata la sanzione S4.

## **Norme di comportamento**

- 1) Gli studenti sono tenuti:
  - a) a frequentare con regolarità le lezioni. I ritardi e le assenze devono essere giustificati secondo le indicazioni riportate in un'apposita circolare che, all'inizio anno, viene consegnata agli alunni .  
Avendo gli allievi maggiorenni acquisito la piena capacità di agire, la scuola, affida congiuntamente agli stessi e ai loro genitori la facoltà di regolamentare le giustificazioni autonomamente
  - b) ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico;
  - c) a non uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni.
    - i) Gli alunni che, per improvvisa indisposizione, chiedono di poter uscire dalla scuola prima della fine delle lezioni, potranno essere lasciati liberi solo dopo che la famiglia sia stata informata del fatto ed abbia dato la propria autorizzazione. Nel caso in cui la famiglia non sia immediatamente rintracciabile, l'alunno è obbligato a restare a scuola, a meno che preferisca essere accompagnato al Pronto Soccorso, con spese a carico della famiglia, per accertare la natura e la gravità del malore.
    - ii) In casi di necessità di uscita anticipata diversi dal precedente, i genitori dell'alunno minorenni dovranno preventivamente fare richiesta sul libretto che dovrà essere depositato in Segreteria all'inizio della mattinata per l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. Gli alunni minorenni potranno uscire dalla scuola solo se accompagnati dai genitori o, da soli, a seguito di telefonata effettuata nella stessa mattinata da parte dei genitori.
  - d) a presentare, in caso di astensione collettiva dalle lezioni, regolare giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti hanno comunque il diritto a lezioni regolari e non devono in alcun modo risentire della circostanza particolare.
  - e) Ad attendere in aula, al cambio d'ora, l'insegnante dell'ora successiva, a meno che non debbano spostarsi in un'altra aula come da orario; in questo caso, come all'ingresso e all'uscita, gli studenti devono tenere un comportamento corretto ed educato e raggiungere l'aula nel più breve tempo possibile.
  - f) uscire dalle aule durante l'intervallo. In tale occasione, sia all'interno dell'Istituto che nel cortile, devono essere evitati comportamenti potenzialmente pericolosi per persone e cose.
  - g) a portare a scuola solo l'occorrente per le attività didattiche. Non è consigliabile portare a scuola somme di denaro e oggetti di valore, in quanto la scuola non risponde di eventuali furti.
  - h) utilizzare in modo corretto gli appositi raccoglitori per la raccolta differenziata dei rifiuti posizionati nelle aule, negli spazi comuni e nel cortile.
- 2) E' fatto divieto agli allievi di fumare nell'edificio scolastico. Gli studenti potranno fumare, durante l'intervallo, nel cortile.
- 3) E' fatto divieto agli alunni di invitare estranei nell'edificio scolastico senza autorizzazione del Dirigente.

### **Art. 37 - Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche**

E' vietato l'utilizzo del cellulare durante le ore di lezione, così come indicato nella C.M. prot. 30 del 15 marzo 2007, in quanto l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente.

Dall'elenco dei doveri generali enunciati dall'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare e tenere spento il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici di registrazione e/o trasmissione video e audio, durante lo svolgimento delle attività didattiche. Il discente ha il dovere:

- di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);
- di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all'art. 1 (c. 3);
- di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4).

La violazione di tale dovere comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art.36 del presente regolamento con il contestuale ritiro temporaneo del telefono da parte della Dirigenza, che verrà conservato a cura della

Presidenza. La dirigenza contatterà tempestivamente i genitori per accordarsi su tempi e modalità di restituzione. Resta fermo che durante lo svolgimento delle attività didattiche eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento - apprendimento opera anche nei confronti del personale docente ( Circolare n. 362 del 25 agosto 1998)

### **Art. 38 - Utilizzo videofonini e lettori mp3**

La direttiva del Ministero della P.I. del 30 novembre 2007 numero 104 contiene linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.

Il regolamento d'istituto recepisce la suddetta direttiva e ne disciplina l'oggetto come di seguito riportato.

#### **Premessa:**

Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite *Mms* o comunque divulgati in altre forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono contenere informazioni di carattere personale relative ad uno o più interessati identificati o identificabili e in particolare a persone fisiche. Ne segue che la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali. Tali dati, peraltro, possono anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili"<sup>1</sup> per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati.

#### **Specifiche cautele di carattere generale**

Chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche successivamente, deve rispettare in ogni caso le seguenti norme:

art.10 c.c. (abuso immagine altrui)

art. 2043 c. c. (responsabilità per fatto illecito)

artt. 96-97 L. 633 del 22/04/41 (tutela del diritto d'autore)

artt. 600-ter c.p.; L. 03 agosto 1998, n. 269 (tutela dei minori riguardo al materiale pornografico)

art.615 bis c.p. (immagini attinenti la vita privata)

art. 594 c.p. (ingiurie ed offese all'onore)

art. 528 c.p. (pubblicazioni oscene)

#### **Divulgazione dei dati**

Come è noto, i moderni telefoni cellulari, così come altri dispositivi elettronici, consentono facilmente, ed in ogni momento, agli utenti di scattare fotografie o registrare suoni o filmati, riconducibili a delle persone fisiche. Tali strumenti consentono anche l'invio ad altre persone delle fotografie o delle registrazioni sopra citate, ad esempio mediante l'utilizzo di "MMS", oltre ad offrire la possibilità di utilizzare i suddetti dati per la pubblicazione su siti internet.

La diffusione di dati personali di questo genere, ai sensi della normativa vigente, non può avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione dei dati personali. Di conseguenza, la diffusione o la comunicazione in via sistematica di dati personali, quali quelli anzidetti, specie se ad una pluralità di destinatari, può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata in ordine alle successive modalità di utilizzo dei dati, con particolare riferimento all'eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente, ed abbia manifestato il suo consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del predetto Codice ). Nel caso di dati sensibili il consenso dovrà essere espresso in forma scritta, fermo restando comunque il divieto di divulgare dati sulla salute. Ciò significa che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:

A) **si deve informare la persona interessata** circa:

---

<sup>1</sup> "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (cfr. art. 4 comma 1 lettera C del Codice della privacy)

- le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati;
- i diritti di cui è titolare in base all'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali;
- gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati.

**B) deve acquisire il consenso espresso dell'interessato.**

- Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute.

L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice).

**Uso personale**

Nell'ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante telefonino per "fini esclusivamente personali" non operano i predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni così raccolte "non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione". Gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso non operano ad esempio, come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale (ad esempio, ad amici o familiari): il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità.

Gli obblighi in questione risultano, al contrario, applicabili nel diverso caso in cui, benché per scopi anche semplicemente culturali o informativi, l'immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o comunicata sistematicamente a terzi.

Tra queste due ipotesi, come è stato spiegato sempre dal Garante, vi possono essere peraltro situazioni-limite alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso.

Comunque, resta fermo che anche l'utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali deve rispettare comunque l'obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale si deve risarcirlo se non si prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

**Sanzioni disciplinari**

Oltre alle sanzioni amministrative suddette irrogate dal Autorità garante della privacy e alle eventuali implicazioni di carattere civili e penali, coloro che dovessero violare le norme sopra riportate potranno incorrere nelle seguenti sanzioni disciplinari:

**- studenti**

Sanzioni dalla S5 alla S10 previste dal regolamento nell'art.36

**Restrizioni all'uso di telefonini, videofonini e lettori MP3 all'interno dei locali scolastici**

Il divieto di utilizzare telefonini e videofonini e lettori MP3 durante lo svolgimento di attività di insegnamento/apprendimento opera per tutte le componenti della comunità scolastica

**Art. 39 – Bullismo  
(Direttiva Ministeriale n.16 del 15.02.2007)  
(art.4 D.P.R. 249/1998)**

Il bullismo si manifesta principalmente in:

- Bullismo diretto** (attacchi relativamente aperti nei confronti della vittima). Può essere di **tipo fisico** (colpire con pugni o calci, sottrarre o rovinare oggetti di proprietà degli altri) o **verbale**: (deridere, insultare...)
- Bullismo indiretto** (isolamento sociale e intenzionale esclusione dal gruppo): diffondere pettegolezzi fastidiosi o storie offensive, escludere dai gruppi e aggregazioni.
- Bullismo elettronico (cyberbullying)**: particolare tipo di aggressività attraverso forme elettroniche con registrazione e diffusione di immagini in siti web e cellulari

Tali atti verranno sanzionati nel modo seguente:

Tipologia A) B) C)	S4, S5, S6
Tipologia A) B) C) nei casi in cui l'atto costituisca reato e costituisca pericolo per l'incolumità delle persone	S7, S8, S9, S10

#### **Art. 40 - Assemblee studentesche di Istituto**

1. Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli articoli 12, 13 e 14 del T.U. 297/94.
2. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli alunni.
3. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.
4. In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
5. I rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe possono esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.
6. Il Comitato Studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto.
7. E' consentito lo svolgimento sia di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata, sia di una assemblea di classe al mese nel limite di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, de in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
8. A richiesta degli alunni, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
9. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
10. L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. A tale scopo si invitano i rappresentanti di classe a redigere un regolamento per il quale potranno avvalersi, ove richiesta, della collaborazione di docenti o del dirigente scolastico.
11. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco d'istituto o su richiesta del 10% degli alunni.
12. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico.
13. Il Comitato Studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
14. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervenire nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
15. Non è consentita alcuna attività didattica durante lo svolgimento dell'assemblea studentesca d'istituto.